

Codice DB1016

D.D. 3 dicembre 2014, n. 344

DPR 357/97, l.r. 19/2009 art. 43. Attivita' venatoria all'interno del Comprensorio Alpino TO 2 in Comuni vari. Proponente: CA TO 2 "Alta Val Susa". Valutazione d'Incidenza rispetto ai SIC IT1110055, IT1110043, IT1110038, IT1110026, IT1110040, IT1110042, IT1110052, IT1110044, IT1110049, IT1110053, IT1110031, IT1110058, IT1110022 e al SIC/ZPS IT1110080.

IL DIRIGENTE

Premesso che

in data 3 luglio 2014 (prot. n. 8710/DB10.16) è pervenuta al Settore Aree naturali protette istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente l'attività venatoria all'interno del Comprensorio Alpino (CA) TO2 "Alta Valle Susa". Con nota prot. n. 10788/DB10.16 del 26/08/2014 il Settore Aree naturali protette ha richiesto alcune integrazioni alla documentazione presentata, alla quale il proponente ha risposto in data 20/10/2014 (prot. n. 13231/DB10.16);

entro i confini del Comprensorio Alpino TO2 insistono alcuni siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CE "Habitat" e 09/147/CE "Uccelli" (già Direttiva 79/409/CE), quali i SIC IT1110055 "Arnodera - Colle Montatone", IT1110043 "Pendici del Monte Chaberton", IT1110038 "Col Basset (Sestriere)", IT1110026 "Champlas - Colle Sestriere", IT1110040 "Oasi xerotermitica di Oulx - Auberge", IT1110042 "Oasi xerotermitica di Oulx - Amazas", IT1110052 "Oasi xerotermitica di Puys (Beaulard)", IT1110044 "Bardonecchia - Val Fredda", IT1110049 "Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle", IT1110053 "Valle della Ripa (Argentera)", IT1110031 "Valle Thurax", IT1110058 "Cima Fournier e Lago Nero", IT1110022 "Stagno di Oulx", IT1110010 "Gran Bosco di Salbertrand" e i SIC/ZPS IT1110080 "Val Tronca" e IT1110006 "Orsiera Rocciavrè". Tali siti sono caratterizzati dalla presenza di habitat e specie d'interesse comunitario, oltre che di numerose specie ornitiche incluse negli allegati della Direttiva "Uccelli", tra cui il gipeto e varie specie di rapaci;

all'interno del SIC IT1110022 "Stagno di Oulx" e IT1110010 "Gran Bosco di Salbertrand" e al SIC/ZPS IT1110006 "Orsiera Rocciavrè" non viene esercitata l'attività venatoria in quanto tali siti coincidono con Aree naturali protette;

la Relazione per la Valutazione d'Incidenza presentata dal proponente riguarda esclusivamente le specie della tipica fauna alpina (coturnice, fagiano di monte, pernice bianca e lepre variabile);

con D.G.R. 2-320 del 16/09/2014 la Regione Piemonte ha modificato il Calendario venatorio regionale stabilendo il divieto di prelievo sulle specie pernice bianca e lepre variabile su tutto il territorio regionale;

relativamente al prelievo venatorio sulle specie coturnice e fagiano di monte, si rileva che non tutti i siti della Rete Natura 2000 compresi all'interno dei confini del CA TO2 nei quali tali specie sono oggetto di prelievo venatorio sono interessati dalle operazioni di censimento finalizzate a stimarne la popolazione presente. In particolare le aree campione individuate dal CA TO2 interessano i seguenti siti: il SIC IT1110044 "Bardonecchia - Val Fredda" per la coturnice e il SIC IT1110058 "Cima Fournier e Lago Nero". Per quest'ultimo tuttavia non sono disponibili dati di presenza della specie coturnice nell'ultimo quinquennio.

Tutto ciò premesso,

il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del DPR 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione." così come modificata dalla DGR 22-368 del 29/09/2014.

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

vista la DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione." modificata dalla DGR 22-368 del 29/09/2014;

visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto all'attività venatoria svolta all'interno del Comprensorio Alpino TO2 "Alta Valle Susa" sulla tipica fauna alpina, a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione." così come modificata dalla DGR 22-368 del 29/09/2014, che si intende qui integralmente richiamata, ed in particolare a condizione che vengano rispettati i seguenti divieti e raccomandazioni:

RACCOMANDAZIONI:

- ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera v) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, si raccomanda di "registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici";

DIVIETI:

- 1) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera t) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, è vietato praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4 per il prelievo del cinghiale in tutti i SIC e ZPS di cui all'oggetto;

2) ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera g) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, è vietato il prelievo venatorio della specie di fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris graeca*) all'interno dei SIC IT1110055 "Arnodera - Colle Montatone", IT1110043 "Pendici del Monte Chaberton", IT1110038 "Col Basset (Sestriere)", IT1110026 "Champlas - Colle Sestriere", IT1110040 "Oasi xerotermica di Oulx - Auberge", IT1110042 "Oasi xerotermica di Oulx - Amazas", IT1110052 "Oasi xerotermica di Puys (Beaulard)", IT1110049 "Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle", IT1110053 "Valle della Ripa (Argentera)" e IT1110031 "Valle Thuras" e della SIC/ZPS IT1110080 "Val Troncea" e, per la sola specie fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), tale divieto si applica anche al SIC IT1110044 "Bardonecchia - Val Fredda", in quanto dalla documentazione pervenuta si evince che per tale specie non sono stati effettuati, ai fini del prelievo venatorio, censimenti primaverili ed estivi che prevedono aree campione entro i confini dei su citati siti Natura 2000 e pertanto non risulta possibile verificare il favorevole stato di conservazione di tali specie. Per la coturnice il divieto si estende anche al SIC IT1110058 "Cima Fournier e Lago Nero", in quanto, benché interessato dalla presenza di un'area campione, non sono stati contati durante i censimenti individui di tale specie nel periodo dal 2009 al 2013;

3) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera ybis) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, è vietato utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali acque correnti, laghi, stagni, paludi, acquitrini, torbiere, lanche e golene, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro rive più esterne, fino al 31 luglio 2015".

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari